

COMUNE DI VILLA MINOZZO

Provincia di Reggio Emilia

* * * * *

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

* * * * *

Verbale n 10 del 19.07.2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di determina del Responsabile Finanziario concernente la: *“Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2021”*.

* * * * *

Il sottoscritto Revisore,

- esaminato il testo della proposta di determina del Responsabile Finanziario riguardante la “Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2021” e la relativa documentazione allegata ricevuta in data 18.07.2022;
- la deliberazione di Consiglio n.29 del 30.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021, nei suoi atti fondamentali conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e negli allegati di legge, che riportava il seguente risultato di amministrazione:

- Risultato di amministrazione complessivo	euro	980.389,08
- di cui parte accantonata	euro	570.234,33
- di cui parte vincolata	euro	212.151,73
- di cui parte destinata agli investimenti	euro	0,00
- di cui parte disponibile	euro	198.003,02

- la normativa in materia di redazione ed approvazione del Rendiconto della Gestione, con particolare riferimento agli artt. 151, 227, 231 del D.lgs.267/2000;
- il regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione C.C. n.85 del 29.12.2016;

Richiamati

- il comma 827 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, riguardante il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, che recita:

“[...] Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome[...];”

- le risultanze della certificazione Covid-19/2021, inviata utilizzando l'apposito applicativo web indata30/05/2022 - prot. MEF n. 143707;

- l'art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 51/2022, che recita:

“Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.”;

- il parere n. 50 del 01/07/2022 pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato e relativo alla deroga prevista dall'art. 37-bis del D.L. 21/2022 che consente al responsabile del servizio finanziario di rettificare, previo parere dell'organo di revisione, gli allegati al rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) al fine di adeguarli alle risultanze della certificazione Covid-19, affermando che tale deroga è estendibile anche ai casi in cui la rettifica in oggetto si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto;

Considerato

- che le predette risultanze del rendiconto 2021 non sono allineate a quelle della certificazione di cui al richiamato comma 827, e che si rende quindi necessario modificare tale documento ed in particolare tutti i seguenti allegati che contemplano il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, andando a rettificare la parte vincolata (quota “vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”), relativa al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, e conseguentemente la parte disponibile, ferma restando la consistenza complessiva dello stesso risultato:

- prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;

- equilibri di bilancio;
 - quadro generale riassuntivo;
 - relazione sulla gestione(addendum nota integrativa al rendiconto di gestione 2021 a seguito della certificazione Covid-19);
 - piano degli indicatori di bilancio;
 - conto economico;
 - stato patrimoniale;
 - che fermo restando la consistenza complessiva del rendiconto 2021, la composizione del risultato di amministrazione a seguito della modifica, risulta essere la seguente :
- | | | |
|--|------|-------------------|
| - Risultato di amministrazione complessivo | euro | 980.389,08 |
| - di cui parte accantonata | euro | 570.234,33 |
| - di cui parte vincolata | euro | 216.124,73 |
| - di cui parte destinata agli investimenti | euro | 0,00 |
| - di cui parte disponibile | euro | 194.030,02 |
- l'art. 13 Legge 196/2009 relativo all'obbligo di inviare i bilanci alla BDAP, e il relativo DM MEF 12/05/2016 art. 4, che prevede che l'invio della documentazione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione;

in conclusione

si ritiene di poter dare parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità contabile della determina del Responsabile Finanziario concernente la “Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2021”, così come riportate nella bozza e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante al fine del presente giudizio;


e si esprime parere favorevole

sulla proposta di determina del Responsabile Finanziario concernente la *“Modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 a seguito della certificazione del modello Covid-19/2021”*, come da prospetti contabili allegati alla bozza esaminata.

Predappio, 19 luglio 2022.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Elisabetta Michelacci

A handwritten signature in blue ink, reading "Elisabetta Michelacci", is displayed within a light blue rectangular box.